



ISTITUTO COMPRENSIVO 4 - AT
Corso XXV Aprile, 2 – 14100 ASTI

C.F. 92082070050 - C.M. ATIC81900L
Tel/Fax: 0141/212666 – PEO: atic81900l@istruzione.it
PEC: atic81900l@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.istitutocomprendivo4asti.edu.it

Al sito dell'Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO la Circolare Ministeriale “Anno scolastico 2024/2025 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” n. 115135 25/07/2024 art. 2

VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione - scuole di ogni ordine e grado);

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Istruzione e Ricerca del 18/01/2024 e i precedenti CCNL Comparto Istruzione e Ricerca e Comparto Scuola per le parti non abrogate;

VISTA l'OM 88 del 16/05/2024 “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art4 commi 6-bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

CONSIDERATO che i docenti, che ottengono la supplenza tramite avviso/interpello, sono soggetti ai medesimi vincoli e criteri previsti dall'OM n. 88/24, comprese le sanzioni di cui all'art. 14 della stessa Ordinanza;

CONSIDERATO la necessità di procedere con l'indizione di apposito interpello essendo esaurite le graduatorie ad esaurimento (GAE) e le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);

CONSIDERATA l'urgenza di assegnare i posti vacanti in organico e supplenze per l'a.s. 2025/26;
CONSIDERATA informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii. tutto ciò premesso e parte integrante del presente Regolamento, si disciplina la procedura degli interpellati per il reclutamento dei docenti di posto comune e di sostegno degli ordini di scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Premessa

Ai sensi dell'articolo 13/23 dell'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 e sulla base delle indicazioni fornite dalla nota sulle supplenze:

- in caso non sia possibile assegnare una supplenza dalle graduatorie di Istituto e da quelle delle scuole viciniori, l'Istituzione scolastica interessata pubblica sul proprio sito un avviso/interpello finalizzato all'assegnazione della supplenza;
- gli interpellati vengono pubblicati sul sito web della scuola e trasmessi all'Ufficio Scolastico Regionale, specificando la classe di concorso o il posto di sostegno vacante;
- l'avviso/interpello è finalizzato ad assegnare la supplenza ad aspiranti forniti di abilitazione, nel caso di posti comuni, o specializzazione nel caso di posti di sostegno; in subordine, la supplenza è assegnata a personale fornito del titolo di studio d'accesso.

ART. 1 - Contenuti e modalità essenziali dell'interpello

Per ogni classe di concorso/tipologia di posto, l'avviso contiene i seguenti elementi essenziali:

- indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell'orario complessivo settimanale;

- indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS o equipollenti;
- modalità e termini di presentazione istanze;
- giorni e 24 ore per supplenze superiori a 30 giorni;
- richiamo alle sanzioni previste dall'art. 14 dall'OM 88/2024;
- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii.

Ai sopra elencati elementi essenziali che ciascun avviso/interpello deve contenere è possibile aggiungere ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile dall'Istituzione Scolastica.

ART. 2 – Possibili partecipanti all'interpello

1

Possono avanzare la loro candidatura gli aspiranti che avranno presentato domanda nei termini e modi indicati, secondo il seguente ordine di priorità:

1. possesso dell'abilitazione per la classe di concorso (per il sostegno: possesso della specializzazione);
2. in subordine, possesso dei titoli di studio, CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi, validi per l'insegnamento nella specifica classe di concorso;
3. in subordine, possesso dei requisiti per l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (scuola primaria e infanzia) o, per i posti di sostegno, aver maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno (es: essere in possesso del titolo di

abilitazione o del titolo di accesso alla seconda fascia del relativo grado);

4. in subordine, possesso di titoli di studio affini a quelli previsti al precedente punto 2.

Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato e ai destinatari delle assegnazioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 8, del Decreto ministeriale.

Possono partecipare agli avvisi/interpelli anche i docenti inclusi in GAE o GPS, che non siano stati destinatari di proposta di nomina a tempo determinato.

Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati, sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall'Ordinanza ministeriale, ivi incluse le disposizioni di cui all'articolo 14 dell'Ordinanza medesima.

ART. 3 - I tempi

Esperito quanto previsto in ordine alla possibile copertura delle supplenze ai sensi dei commi 9, 10 e 16, dell'OM 88/2024 il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza, con riferimento all'ordine di graduatoria di cui al successivo comma 5, lettera a) e richiede anche telematicamente la formale accettazione della supplenza medesima da parte dello stesso.

Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell'aspirante. La presa di servizio deve essere fatta entro 24 ore dall'individuazione del destinatario della supplenza e dalla sua accettazione.

Per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore. La presa di servizio deve essere fatta entro 12 ore dall'individuazione del destinatario della supplenza e dalla sua accettazione.

Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria, con il supporto del sistema informativo, sono attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio.

I docenti che hanno accettato la proposta di supplenza dovranno essere contattabili telefonicamente (la scuola effettuerà tre tentativi di telefonate entro 2 ore per comunicare l'individuazione, dopo di che, in assenza di risposta, si passerà al candidato successivo in graduatoria).

ART. 4 - Riscontri all'interpello - caratteristiche

I riscontri agli avvisi devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione/titolo di studio richiesto/titolo di studio affine.

ART. 5 - Vincoli e sanzioni

I docenti, che ottengono la supplenza tramite avviso/interpello, sono soggetti ai medesimi vincoli e criteri previsti dall'OM n. 88/24, comprese le sanzioni di cui all'art. 14 della stessa ordinanza.

La mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.

L'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero anno scolastico.

La supplenza sarà assegnata agli aspiranti che risponderanno all'avviso/interpello i cui requisiti soddisfino quanto esplicitato nella presente. Nel caso in cui più docenti abbiano aderito all'interpello, al fine di rispondere alle esigenze di urgenza della procedura, e, in particolare, qualora vi fossero numerose candidature, si procederà a graduare le disponibilità per categorie omogenee, secondo l'ordine di priorità nel possesso dei requisiti di cui all'art. 2, passando al gruppo successivo solo in caso di mancata copertura dei posti.

Ai fini dell'attribuzione della supplenza si procederà alla stesura di una graduatoria in base ai criteri di seguito definiti, indicati in ordine di priorità:

- a) possesso di titolo specifico che dà accesso all'insegnamento da coprire;

- b) possesso di abilitazione riferita alla specifica classe di concorso-10 punti;
- c) titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità per il posto di sostegno-10 punti;
- d) esperienza di insegnamento in scuola pubblica o paritaria per il medesimo insegnamento per almeno 6 mesi- 5 punti;
- e) esperienze di insegnamento in una scuola pubblica o paritaria nel medesimo ordine di scuola per almeno 6 mesi- 3 punti;
- f) esperienza di insegnamento in scuola pubblica o paritaria in altro ordine di scuola per almeno 6 mesi- 2 punti.

ART. 7- Criteri di attribuzione del punteggio per la graduazione delle domande degli aspiranti privi di titolo specifico

In assenza di aspiranti privi di titolo di accesso saranno valutati i seguenti titoli:

- a) Lauree affini;
- b) Continuità didattica sul medesimo posto;
- c) Continuità nell'Istituto;
- d) Esperienze pregresse di insegnamento;
- e) Esperienze in ambito educativo.

Tutti i titoli devono essere conseguiti entro la data di pubblicazione dell'interpello. Per la validità dei titoli conseguiti all'estero si applicano le disposizioni di cui all'OM 88/2024.

Verrà stilata apposita graduatoria sulla base dei criteri sopra riportati. A parità di punteggio la selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base di un colloquio informativo motivazionale con il candidato, per appurare il reale possesso dei requisiti di accesso.

A parità di possesso di titoli verranno presi in considerazione i servizi di insegnamento pregressi.

ART. 8- Pubblicità e consultazione

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell' I.C.4 di Asti al fine di consentirne la libera consultazione.

ART. 9- Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento rimane in vigore fino all'approvazione di nuove disposizioni o modifiche al medesimo.

La Dirigente Scolastica

Silvia Montersino

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

ART. 6 - Assegnazione della supplenza

